

Impugnazioni - Pronuncia in camera di consiglio - Proposta ex art\_380 bis c.p.c. - Contenuto e funzione - Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio - Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense - Conseguenze in tema di ricusazione.

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione.

Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art\_ 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisivo e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art\_ 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art\_ 51, n. 4, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 380 2](#), [Cod Proc Civ art 391 2](#), [Cod Proc Civ art 051](#), [Cod Proc Civ art 052](#), [Cod Proc Civ art 053](#)

## **IMPUGNAZIONI CIVILI**

### **RICORSO PER CASSAZIONE**

### **PROCEDIMENTO**